



## PIANO PER L'INCLUSIONE

### 1. FINALITÀ

Una scuola inclusiva pone l'attenzione alle molteplici esigenze dei propri alunni. Essa è chiamata a:

- fare in modo che tutti siano parte integrante del contesto scolastico, sociale e culturale;
- assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.

Scopo ultimo dell'Istituzione scolastica, dunque, è creare un ambiente inclusivo, rimuovendo barriere ed ostacoli e utilizzando le risorse a sua disposizione per realizzare percorsi significativi, che sviluppino gli apprendimenti e la partecipazione piena di tutti gli alunni. Si interviene in vari ambiti:

- l'insegnamento curricolare,
- la gestione delle classi,
- l'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici,
- le relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

### 2. NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

- Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* e successive modifiche introdotte dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151.
- Legge 8 Ottobre 2010, n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*.
- Decreto attuativo e *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* del 12 luglio 2011.
- Accordo Stato-Regioni su *Indicazioni per la Diagnosi e Certificazione dei D.S.A.*
- Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012, *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*.
- Circolare MIUR n. 8 Prot. 561 del 6 Marzo 2013. *Indicazioni operative della Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012*.
- Decreto Interministeriale 17 Aprile 2013, *Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di D.S.A.*
- Legge n. 134 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie".

### 3. NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

- D.G.R. 34 – 13176 del 1 Febbraio 2010, *Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzionisocio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali*.
- D.G.R. 15 – 6181 del 29 Luglio 2013, *Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità: indicazioni per l'individuazione dell'alunno/studente come soggetto in situazione di handicap. Linee*
- *di indirizzo in merito all'accoglienza e presa in carico dell'alunno/studente con disabilità: modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010.*
- D.G.R. 16 – 7072 del 4 Febbraio 2014, *Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico; recepimento dell'accordo Stato/Regioni del 25*

*luglio 2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico regionale. Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale a soggetti minori".*

- *D.G.R. 22 – 7178 del 3 Marzo 2014, “Disturbi Pervasivi dello Sviluppo: recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 22.11.2012 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico". Modalità di attuazione. Azione 14.4.6 di cui alla D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013”.*
- *D.G.R. 20 – 7246 del 17 Marzo 2014, Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalità di individuazione de-gli studenti con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.): modifica alle DD.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009 - Attuazione D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 - Azione 14.4.6 recante "Assistenza Territoriale a soggetti minori".*
- *D.D. n. 504 del 23 maggio 2014 avente per oggetto: “Definizione del percorso diagnostico e del programma di trattamento per minori con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, in applicazione della D.G.R. n. 22-7178 del 3.03.2014 ha introdotto l'utilizzo delle schede relative alla “Diagnosi Clinica e Valutazione Funzionale” e “Programma di Percorso di Presa in Carico Globale (sanitaria, sociale, educativa)”.*
- *NOTA U.S.R. prot. n. 8692 del 13 settembre 2017 avente per oggetto “Disposizioni relative alle tempistiche per la revisione delle diagnosi e certificazioni di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)”.*

#### 4. B.E.S.

Con Bisogno Educativo Speciale si intende una *“qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o apprenditivo, che si manifesta in un funzionamento problematico anche per il soggetto in termini di danno, ostacolo, stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di un’educazione speciale individualizzata”* (Ianes D., Bisogni educativi speciali e inclusione, Erickson, Trento, 2005).

Per comodità di comprensione, l'espressione B.E.S. è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico; *“tali situazioni possono essere ricondotte a due gruppi principali:*

1. *le condizioni già oggetto di interventi regolati da una normativa (L.104/1992 - L. 170/2010)*
2. *le altre situazioni citate dalla Direttiva o previste dalla L. 53/2003.*

*Nel primo caso si collocano tutte le situazioni certificate in base alla normativa specifica; nel secondo, invece, si trovano tutte le altre situazioni di studenti con difficoltà scolastica effettiva, dovute a vari motivi, comprese anche le situazioni di difficoltà diagnosticate ma non certificate o quelle al limite della patologia. Sono tali situazioni, non evidenziate e “non tutelate” da normative specifiche, che la Direttiva vuole richiamare all’attenzione delle scuole (...).”*

<b>B.E.S.</b>		<b>ALUNNI CON DISABILITÀ</b>	Con certificazione rilasciata da A.S.L.	Disabilità certificate secondo la Legge 104/1992. Hanno diritto al docente di sostegno.	<b>P.E.I.</b>
	<b>D.E.S.</b> (Disturbi Evolutivi Specifici)	<b>ALUNNI CON D.S.A.<sup>1</sup></b>	Con certificazione rilasciata o ratificata da A.S.L.	Disturbi che rientrano nella Legge 170/2010. Non hanno diritto al docente di sostegno.	<b>P.D.P.</b>
		<b>ALUNNI CON E.E.S.</b> (DISTURBO LINGUAGGIO, A.D.H.D., F.C.L...)	Con certificazione rilasciata o ratificata da A.S.L.	Non hanno diritto al docente di sostegno	<b>P.D.P.</b>
		<b>ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO, SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE</b> Coloro che possono manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.	“Certificati” dal Consiglio di Classe dal Team dei Docenti. Dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione dei Servizi Sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.		<b>P.D.P. per ALTRI B.E.S.</b>

<sup>1</sup>Si intendono i seguenti disturbi evolutivi della abilità scolastiche (codice ICD-10: F81): disturbo specifico della lettura (F81.0), disturbo specifico della scrittura (F81.1), disturbo specifico delle abilità aritmetiche (F81.2), disturbi misti delle abilità scolastiche (F81.3), altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (F81.8), disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato (F81.9).

La D.D. n. 496 del 22 maggio 2014 della Regione Piemonte disciplina i percorsi diagnostici per la certificazione degli alunni con D.S.A. Si richiamano i tre possibili percorsi:

- percorso di certificazione attivato tramite la presentazione da parte dei genitori, o esercenti la potestà parentale, delle schede di collaborazione scuola-famiglia, con garanzia di rilascio della diagnosi entro 6 mesi dalla richiesta;
- percorso di certificazione attivato senza la presentazione da parte dei genitori delle schede di collaborazione scuola-famiglia, non è garantito il rilascio della diagnosi entro la tempistica di 6 mesi;
- percorso con la ratifica da parte del G.D.S.Ap (Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento) di diagnosi redatta da un professionista privato, che rispetti i requisiti previsti dalla Sanità, con la tempistica di 45 giorni.

## **COSA FARE IN CASO DI SITUAZIONE ATIPICA**

Quando uno o più docenti individuano una situazione atipica dal punto di vista emotivo/relazionale o dell'apprendimento riguardante un allievo:

1. Effettuano una serie di osservazioni sistematiche per meglio comprendere l'origine e la natura del problema. Devono essere informati dell'avvio dell'osservazione la famiglia, tutti gli insegnanti del Team docenti/Consiglio di classe.
  2. Se i risultati dell'osservazione sono tali da destare preoccupazione, formulano un'ipotesi relativamente alle aree da potenziare e informano la Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto.
  3. A seguito dell'osservazione condotta e delle ipotesi formulate, il Coordinatore di classe<sup>2</sup> contatta la famiglia dell'allievo per confrontarsi sul problema e per concordare linee comuni di intervento.
    - a. In caso di sospetto D.S.A. i docenti dovranno compilare, in accordo con la famiglia, l'allegato 2 della D.G.R. 16 parte A.
  4. I docenti delle discipline interessate dalle prestazioni atipiche predispongono variazioni al percorso di lavoro e calibrano l'offerta formativa e le modalità relazionali sulla base delle particolarità e dei bisogni educativi dell'allievo, al fine di potenziare le abilità interessate. I docenti possono avvalersi della consulenza della Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto.
  5. Trascorsi circa due mesi, in sede di Team docenti/Consiglio di Classe procedono ad una prima verifica comune dei risultati conseguiti.
    - a. Se l'allievo ha superato le problematiche: si procede nel lavoro mantenendo comunque una certa attenzione. Il Coordinatore di classe dovrà, in apposito incontro, informare la famiglia. Non si procede oltre.
    - b. Se l'allievo ha variato in positivo le proprie prestazioni ma non ha ancora superato tutte le difficoltà: si valutano eventuali ulteriori modifiche al percorso di lavoro proposto e si rimanda, avendo definito i tempi, ad ulteriore verifica. Il Coordinatore dovrà, in apposito incontro, informare la famiglia.
    - c. Se nell'allievo continuano a manifestarsi prestazioni atipiche: il Coordinatore di classe si rivolge la Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto, verrà formulata insieme una nuova ipotesi relativamente alle possibili cause (si confermano o si modificano le ipotesi iniziali). Il Co-ordinatore dovrà, in apposito incontro, informare la famiglia.
  6. In quest'ultimo caso (lettera c), cioè quando l'atipia permane anche in seguito agli interventi proposti, il Coordinatore di classe redige la lettera di segnalazione (in duplice copia) che sarà protocollata e firmata dal Dirigente. Successivamente il Coordinatore di classe convoca la famiglia dell'allievo per comunicare quanto riscontrato, consegnare la lettera che la famiglia dovrà firmare per presa visione (una copia dovrà essere portata in segreteria e inserita nel fascicolo personale dell'allievo, l'altra consegnata alla famiglia) e consigliare di consultare uno specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo.
    - a. In caso di sospetto D.S.A. i docenti dovranno compilare, in accordo con la famiglia, la parte B dell'allegato 2 della D.G.R. 16. Essa sarà consegnata alla famiglia la quale la porterà agli specialisti scelti dalla famiglia (vedi nota 1).
- Se la famiglia concorda e si attiva: il Team docenti/Consiglio di Classe coinvolto continuerà ad assicurare all'allievo un percorso di lavoro aderente alle necessità riscontrate.
  - Se la famiglia non concorda e/o non si attiva: il Coordinatore di classe informerà la Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto. Si continuerà in ogni caso ad assicurare all'allievo un percorso di lavoro aderente alle necessità riscontrate: la mancata adesione della famiglia, infatti, non solleva i docenti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

## **COSA FARE IN CASO DI NUOVA DIAGNOSI D.S.A./E.E.S.**

1. La famiglia consegna alla scuola la diagnosi. Il Dirigente Scolastico acquisisce la diagnosi al protocollo riservato e fa inserire l'originale nel fascicolo personale dell'allievo.

2. Il Dirigente Scolastico:
  - a. contatta e informa la Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto e il Coordinatore della classe frequentata dall'alunno;
  - b. consegna copia della diagnosi al Coordinatore di classe. Tale copia, in ottemperanza della normativa sulla privacy, dovrà essere custodita nel Registro dei Verbali.
3. Il Coordinatore di classe:
  - a. informerà la famiglia della procedura;
  - b. curerà la comunicazione delle notizie a tutti i docenti dell'allievo.
4. Il Team docenti/Consiglio di classe elaborerà, sempre nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) volto ad applicare ogni strumento compensativo e ogni misura dispensativa ritenuti idonei, tenuto conto della normativa vigente e delle risorse disponibili. Il Team docenti/Consiglio di classe formulerà il P.D.P. utilizzando i modelli previsti dalla scuola e potrà richiedere la consulenza della Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto.
5. Il Coordinatore di classe incontrerà la famiglia per condividere e formalizzare sia il PDP sia il patto educativo/formativo in esso contenuto.
6. Copia del P.D.P. sottoscritta dai Docenti di classe, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata:
  - a. al Dirigente Scolastico che la farà inserire nel fascicolo personale dell'alunno,
  - b. alla famiglia.
7. Il Coordinatore di classe dovrà informare puntualmente la famiglia circa l'andamento dell'allievo e l'adeguatezza del P.D.P.

#### **COSA FARE IN CASO DI DIAGNOSI D.S.A./E.E.S. GIÀ ACQUISITA**

1. Il Team docenti/Consiglio di classe coinvolto, sulla base dell'esperienza già condotta e tenuto conto del percorso pregresso, deve
  - a. informare i docenti in ingresso nella classe circa:
    - le caratteristiche dell'allievo e
    - il P.D.P. dell'anno scolastico precedente che si conferma in uso fino alla formulazione di un nuovo P.D.P.;
  - b. formulare, sempre nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) utilizzando i modelli previsti dalla scuola. Potrà richiedere la consulenza della Funzione Strumentale per l'Inclusione d'Istituto.
2. Il Coordinatore di classe incontrerà la famiglia per condividere e formalizzare sia il P.D.P. sia il patto educativo/formativo in esso contenuto.
3. Il P.D.P. dovrà essere sottoscritto dai Docenti di classe, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico entro il mese di novembre. Copia del suddetto documento dovrà essere consegnata:
  - a. al Dirigente Scolastico che la farà inserire nel fascicolo personale dell'alunno,
  - b. alla famiglia.
4. Il Coordinatore di classe dovrà informare puntualmente la famiglia circa l'andamento dell'allievo e l'adeguatezza del P.D.P.

## **4. RUOLI E COMPITI**

### **a) DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il Dirigente Scolastico è garante del processo d'inclusione, cioè delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati. È colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché si realizzi il diritto allo studio di tutti. In particolare:

- guida e coordina le azioni connesse con le procedure previste dalla normativa di riferimento;
- indirizza l'operato dei docenti affinché promuovano e sviluppino occasioni di apprendimento per tutti gli alunni e ne favoriscano la piena partecipazione alle attività scolastiche;
- istituisce e presiede il G.L.I.;
- coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione nel processo di inclusione.

### **b) G.L.I.**

Al GLI competono:

- il confronto/focus sui casi;
- l'elaborazione e l'aggiornamento della mappatura degli alunni con B.E.S.;
- l'informativa circa le normative vigenti;
- l'informativa in merito ad associazioni/enti/istituzioni/università ai quali fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- la consulenza e il supporto a colleghi, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari, enti locali ed agenzie formative accreditate sul territorio;
- la raccolta, documentazione e verifica dei dati inerenti gli interventi educativo-didattici.

### **c) G.L.H.I.**

Il Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto:

- analizza la situazione complessiva dell'Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità;
- formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell'inclusione degli alunni disabili nell'Istituto.

### **d) G.L.H. Operativo per gli alunni diversamente abili**

Per ogni alunno diversamente abile viene attivato, presso la scuola, il G.L.H. Operativo che vede la partecipazione:

- dei docenti della classe in cui è inserito l'alunno,
- degli operatori socio-sanitari dell'A.S.L. che lo seguono,
- dei genitori.

Possono essere convocati anche operatori extrascolastici che lavorano con l'alunno, al fine di creare organicità tra i diversi interventi.

Il G.L.H. Operativo ha il compito di predisporre il P.E.I. e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.

### **e) TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE/SEZIONE**

Definisce gli interventi didattico-educativi ed individua le strategie e le metodologie per realizzare la piena partecipazione degli studenti con B.E.S. al contesto di apprendimento.

È compito del Team docenti/Consiglio di classe individuare gli studenti con B.E.S. per i quali è *"opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure dispensative o compensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni"*. Ovvero sia presente una certificazione clinica o diagnosi, motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Il Team docenti/Consiglio di classe/sezione si coordina con il G.L.I., cura le comunicazioni con la famiglia ed eventuali esperti esterni e predispone un P.D.P.

Si evidenzia che l'attuazione dei percorsi personalizzati per tutti gli alunni con B.E.S. è di competenza e responsabilità di tutti gli insegnanti del Team docenti/Consiglio di classe/sezione.

Ogni docente dovrà, per sé e collegialmente:

- porre attenzione ai possibili segnali di rischio in un'ottica preventiva e ai fini di una segnalazione;
- mettere in atto strategie di recupero per gli alunni con difficoltà;
- curare la preparazione di materiali e di tutto ciò che possa consentire la piena partecipazione de-gli alunni alla vita scolastica nella sua classe;
- prendere visione della documentazione riguardo al percorso didattico pregresso, confrontandosi, ove necessario, anche con i docenti dell'ordine di scuola precedente;
- proporre e concordare con la famiglia un percorso educativo-didattico personalizzato. La mancata adesione della famiglia alla stesura del P.D.P., non solleva i docenti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

#### **f) FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE**

In comune accordo con il Dirigente Scolastico, si occupa

- di offrire consulenza psicopedagogica ed informazione a docenti, genitori e alunni;
- di coordinare le attività di Istituto inerenti l'inclusione dei soggetti con B.E.S.

La Funzione Strumentale svolge un ruolo

- di tipo organizzativo: gestisce le risorse professionali, tiene i contatti con i referenti dei Servizi territoriali e A.s.l., collabora con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione dei Gruppi di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività;
- di tipo consultivo: crea un archivio e una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, propone materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche;
- di tipo progettuale e valutativo: predispone la modulistica, formula progetti per le attività di sostegno in base ai bisogni educativi emersi nell'Istituto e alle proposte del Gruppo di lavoro.

#### **g) DOCENTE DI SOSTEGNO**

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell'alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche.

Il docente di sostegno

- cura i rapporti con i genitori e con l'A.s.l. di riferimento;
- redige, congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, i genitori e i docenti di classe, il P.E.I. in I.C.F.;
- partecipa alla progettazione educativo-didattica e alla valutazione;
- cura gli aspetti metodologici e didattici;
- partecipa ai G.L.H. Operativi, ai G.L.H. d'Istituto e alle riunioni del G.L.I.;
- tiene un registro per le attività di sostegno;
- alla fine dell'anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale.

#### **h) FAMIGLIA**

La famiglia deve essere sempre informata tempestivamente dei bisogni rilevati dai docenti.

Essa ha un ruolo di corresponsabilità nel percorso educativo-didattico perseguito dalle istituzioni.

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche adeguate per lo studente, al fine di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti.

# PROTOCOLLO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'adozione del Protocollo di Accoglienza per gli alunni disabili consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge quadro n. 104/92 e successivi decreti applicativi. In particolare l'art. 12, *Diritto all'educazione e all'istruzione*, stabilisce che *"l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap"*.

Per **accoglienza** non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in conseguenza dell'arrivo di alunni disabili, ma si intende un atteggiamento che si traduce in azioni e attenzioni costanti.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere

- amministrativo e burocratico (documentazione);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo-didattico (assegnazione della classe, accoglienza, coinvolgimento di tutto il team docente);
- sociale (collaborazione con il territorio per la costruzione del progetto di vita dell'alunno diversamente abile).

## FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA

### 1. ISCRIZIONE/ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Nell'ambito dei percorsi di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria o tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, l'alunno e la famiglia possono visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti e farà pervenire la certificazione medica attestante la disabilità all'Istituto.

### 2. PRE-ACCOGLIENZA E ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

Vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e la sua classe e la scuola primaria o secondaria (personale, struttura, attività, ecc). La Funzione Strumentale per l'Inclusione e/o l'insegnante di sostegno incontra la famiglia e gli insegnanti della scuola frequentata dall'alunno per conoscere e acquisire gli elementi utili ad un ottimale inserimento nella scuola che lo accoglierà.

### 3. CONDIVISIONE

Il docente di sostegno espone ai membri del G.L.I. la situazione dell'alunno, per valutare risorse e modalità per un'ottimale inclusione scolastica.

### 4. ACCOGLIENZA

Durante la prima settimana di scuola vengono organizzate una serie di attività rivolte alle classi coinvolte e non solo, finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. Successivamente vengono contattati gli operatori A.S.L., costruito un primo percorso didattico, mentre proseguono le fasi del progetto di accoglienza predisposto.

### 5. PROGETTO DI VITA

Vengono messe in atto le fasi del progetto:

- a. conoscenza e osservazione dell'alunno;
- b. redazione della modulistica di riferimento, cioè il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato. Dal presente anno scolastico il P.E.I. viene redatto secondo l'I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento delle Disabilità e della Salute), aderendo



alla sperimentazione provinciale inerente la compilazione del documento sulla piattaforma on-line [www.icfpei.it](http://www.icfpei.it) elaborata dall'IIS Vallauri di Fossano.

## 6. PROGETTAZIONE DI INTERVENTI (incontri con gli specialisti)

La Funzione Strumentale per l'Inclusione con la collaborazione dell'insegnante di sostegno predispone, con i servizi di competenza, il piano degli incontri di sintesi a favore dell'alunno. Dei suddetti incontri vengono informati tutti i soggetti coinvolti nel caso: i genitori, i docenti, il personale socio-assistenziale...

## VALUTAZIONE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

- D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*
- O.M. 90/2001 *“Norme per lo svolgimento degli scrutini e de gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore”*
- Decreto Legislativo 62/2017 *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*
- Decreti Ministeriali 741 e 742 del 3 ottobre 2017, rispettivamente, *“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”* e *“Finalità della certificazione delle competenze”*.
- Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 *“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”*.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattico-educativa, che non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

La valutazione dovrà pertanto rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'inclusione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le *“Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”* esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai **processi** e non solo alle performances dell'alunno.

Per gli alunni diversamente abili, dunque, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, può far riferimento a criteri qualitativi e/o quantitativi, presenti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni alunno.

Nel valutare l'esito scolastico i docenti faranno riferimento:

- al grado di maturazione e di autonomia, alla comunicazione, alla relazione, alla socializzazione e alle potenzialità negli apprendimenti raggiunti globalmente dall'alunno (T.U. 297/1994);

- al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che

*“La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al **comportamento, alle discipline e alle attività** svolte sulla base del **piano educativo individualizzato**, ed è espressa con voto in decimi.”*

Per gli alunni con certificazione, il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi.

La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e **non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione, tranne nei casi di alunni portatori di gravi disabilità (D.lgs. 62/2017).**

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.

La **flessibilità** concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui la valutazione diversificata per discipline sia particolarmente difficoltosa si mirerà principalmente al raggiungimento **di una maturazione globale di autonomie personali e sociali edelle capacità di comunicazione e relazione**, eventualmente facendo riferimento anche agli obiettivi previsti nei curricula degli ordini di scuola precedenti (ad esempio ai Campi d'Esperienza della Scuola dell'Infanzia per la Scuola Primaria).

## →VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON GRAVE DISABILITÀ

Per la valutazione degli alunni **con grave disabilità** si terrà conto degli standard formativi (di seguito riportati) e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche utili per la certificazione delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Il documento di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i progressi degli alunni in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, proprio perché personalizzati, possono e/o devono essere valutati con una scheda individualizzata. **La qualità dell'inclusione si costruirà non solo nell'ambito strettamente cognitivo, ma anche in quello affettivo-relazionale e psico-motorio.**

### Alcuni STANDARD FORMATIVI per alunni/e con grave disabilità

#### ✓ **Sviluppo delle abilità motorie**

Alcuni esempi: apprendimento, controllo e stabilizzazione degli schemi riflessi ed automatici posturali, deambulatori, manipolativi e di controllo della testa e del corpo

#### ✓ **Sviluppo dei processi cognitivi**

Alcuni esempi: interpretazione dei segnali e dei simboli per le aree della vita quotidiana più prossimi alla persona.

#### ✓ **Sviluppo delle competenze espressive**

Alcuni esempi: capacità di espressione spontanea del vissuto(percepito e fantastico-immaginario) in modo globale attraverso i diversi canali (gestuale; grafico-pittorico come

traccia, macchia e colore; plastico; sonoro e verbale) e, dove possibile, di prime competenze comunicative nei singoli settori.

✓ **Sviluppo delle abilità sociali**

Alcuni esempio: apprendimento di catene di comportamenti progressivamente più autonomi relativi alla sfera personale (pulizia e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, spostamenti e compiti nell'ambito familiare), e a quella scolastica (ordine del posto, spostamenti e orientamenti nella scuola, rapporti sociali nel lavoro didattico e nei giochi ).

La valutazione degli alunni con grave disabilità viene espressa con **voto in decimi**.

## ➔ INSEGNAMENTO DIVERSIFICATO

Per i fini e gli obiettivi dell'insegnamento diversificato è utile seguire le seguenti indicazioni e adottare obiettivi educativi quali:

- **potenziamento delle capacità e individuazione/valorizzazione del canale espressivo privilegiato dall'alunno/a:**

- la libera manifestazione di sentimenti e aspettative;
- la valorizzazione delle esperienze compiute.

**2. consapevolezza e rappresentazione del sé:**

- il potenziamento del concetto di spazio e di tempo;
- la connessione tra interessi e attività;
- la valorizzazione dell'esperienza della propria corporeità con l'esercizio delle facoltà senso-percettive e degli strumenti motori;
- la socializzazione nel gruppo;
- l'esperienza del movimento intenzionale negli spazi vissuti.

- **valorizzazione delle capacità residue rispetto alle deficienze e alle menomazioni** e favorire:

- la migliore organizzazione possibile dell'equilibrio psico-motorio;
- l'autostima;
- l'acquisizione di nuove abilità e modelli comportamentali;
- la capacità di comunicazione;
- l'integrazione nella realtà naturale e sociale.

Nel PEI si farà esplicita menzione degli strumenti e dei metodi usati scuola per il raggiungimento dei previsti obiettivi di apprendimento.

### OPERATIVAMENTE:

nella **scuola Primaria e Secondaria di I grado** verrà utilizzata una scala di valutazione numerica da 6 a 10 e relativi livelli con la descrizione validi sia per valutare gli obiettivi del PEI sia per valutare il comportamento sociale e di lavoro.

#### LEGENDA VALUTATIVA PER PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA:

VOTO DECIMI	IN	Descrizione
10		Obiettivo pienamente raggiunto IN MODO AUTONOMO
9		Obiettivo raggiunto IN PARTE AUTONOMAMENTE
8		Obiettivo raggiunto CON AIUTO
7		Obiettivo raggiunto IN PARTE CON AIUTO
6		Obiettivo NON ANCORA RAGGIUNTO

Per i casi di alunni con lieve/media disabilità, nel documento di valutazione, è prevista la trascrizione di un **giudizio globale**, ma **non compare** alcun riferimento specifico al PEI o alla L. 104/1992:

**Nel caso di alunni/e con grave disabilità** va fatta esplicita menzione alla L. 122/2009, all'O.M.90 del 2001 e al D.lgs. 62/2017 in calce alla scheda di valutazione, nella sezione in cui viene trascritto il giudizio globale quadrimestrale, con la seguente dicitura:

***“La valutazione è riferita agli obiettivi del PEI (DPR 122 del 2009, O.M. 90 del 2001 e D.lgs. 62/2017)”***

Inoltre sui verbali degli scrutini deve essere specificato il tipo di percorso diversificato effettuato dall'alunno/a e utilizzata la seguente dicitura :

***“Le valutazioni disciplinari, nel caso di alunni con grave disabilità, sono da intendersi strettamente correlate ai domini ICF declinati negli obiettivi del PEI”.***

## **→ PROVE INVALSI ALUNNI CON DISABILITÀ**

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

## **→ ESAME DI STATO in riferimento al D.lgs. 62 del 2017**

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone “prove differenziate idonee”** a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

- Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con **l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico l'oronecessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

- Le prove differenziate hanno **valore equipollente** ai fini del superamento dell'esame e del **conseguimento del diploma finale**.

*“In linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate”.* (D.lgs. 62/2017)

- Agli alunni con disabilità che **non si presentano agli esami** viene rilasciato un **attestato** di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

*“La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.*

*5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.*

*6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.” (D.lgs. 62/2017)*

## **→ CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

### **Al termine DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA**

**Art. 3 DM 742 del 2017:** *“Per le alunne/i con disabilità certificata ai sensi della L. 104 del 1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove è necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI”*

### **Al termine DEL I CICLO D'ISTRUZIONE**

**art. 4 del DM 742 del 2017:** *“Per le alunni/e con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi del piano educativo individualizzato”.*

Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.